



C.A.A.T. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO

C.A.A.T.
CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO

SCHEMA DEL CONTRATTO D'APPALTO

GESTIONE RIFIUTI:

raccolta, selezione, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e gestione dell'isola ecologica e delle aree cassetame

PULIZIA DELLE AREE DEL MERCATO:

di aree coperte, aree grigie, isola ecologica, aree cassetame e aree verdi

PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI AD USO PUBBLICO:

degli edifici 01, 05, 07, 08 e 10 (lato accessibile dall'esterno)



INDICE SOMMARIO

OGGETTO

Premessa: caratteristiche del Centro Agroalimentare di Torino	pag. 3
Art. 1 – Oggetto dell'appalto, presupposti e continuità essenziale delle prestazioni	pag. 5
Art. 2 – Durata dell'appalto	pag. 7
Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento	pag. 7
Art. 4 – Cauzione definitiva e facoltà di compensazione dell'Appaltante	pag.12
Art. 5 – Responsabilità dell'Appaltatore e assicurazione per danni	pag.14
Art. 6 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	pag.16
Art. 7 – Recesso unilaterale dell'Appaltante	pag.16
Art. 8 – Clausole risolutive espresse	pag.18
Art. 9 – Facoltà dell'Appaltante di stipulare con il secondo classificato	pag.21
Art. 10 – Criteri per l'applicazione delle penali – Facoltà di recesso dell'Appaltatore	pag.21
Art. 11 – Domicilio e sede operativa dell'Appaltatore – Forma delle comunicazioni tra le parti	pag.23
Art. 12 – Responsabilità dell'Appaltante per omissioni o comportamenti posti in essere dall'Appaltatore – Penalità	pag.24
Art. 13 – Permanenza degli effetti e riserva di pagamento	pag.25
Art. 14 – Termini e comminatorie	pag.25
Art. 15 – Riservatezza	pag.25
Art. 16 – Foro convenzionale esclusivo – Giudice competente	pag.27
Art. 17 – Oneri fiscali, spese d'aggiudicazione e contrattuali	pag.27
Art. 18 – Norme regolatrici e disciplina applicabile	pag.27
Art. 19 – Ottemperanza al D. Lgs. 231/01	pag.27
Art. 20 – Clausole di chiusura	pag.28

ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI APPALTO

A	capitolato speciale d'appalto e relativi allegati
B	progetto di gestione del servizio
C	offerta economica
D	cauzione definitiva
E	D.U.V.R.I. generale



SCRITTURA PRIVATA

Con la presente privata scrittura, non autenticata, in duplice originale, tra:

C.A.A.T. ScpA, codice fiscale 05841010019, di seguito anche in breve *CAAT* o *il CAAT* o *Appaltante*, in questo atto rappresentata dal presidente e legale rappresentante sig. Antonio Carta, nato a Mara (SS) il 14/04/1952 e domiciliato per la carica presso la sede della società

e

la ditta _____ – partita IVA _____ - con sede legale in _____ – Via _____ n. ___ qui in persona del sig. _____ nato a _____ il _____, legale rappresentante della ditta stessa come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti, nella qualità di _____, di seguito in breve anche *Appaltatore* o *Aggiudicatario*;

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione CAAT in data _____ con la quale sono state approvate le operazioni di gara;
- ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSA – CARATTERISTICHE DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI TORINO

Le prestazioni poste ad oggetto del contratto andranno eseguite dall'Appaltatore entro le aree costituenti nel loro insieme il C.A.A.T., Centro Agroalimentare di Torino, ricompreso nei comuni di Grugliasco (TO) e Rivoli (TO), tenuto anzitutto debito conto delle circostanze che seguono, soggette peraltro a variazioni, ovvie e ben note a chiunque abbia ad operare in strutture simili o analoghe e tali da completare il quadro di riferimento di cui l'Appaltatore si conferma di per sé edotto mediante le informazioni acquisite e il sopralluogo compiuto in fase di gara:

- la struttura, costruita a partire dal 1999 e inaugurata nel 2001, è la terza in Italia per volume di merce scambiata, con circa 6.000.000 di quintali/anno (equivalenti a circa 23.000 quintali al giorno, su un calendario di apertura di 260 giorni/anno) entro una superficie complessiva di circa 437.000 mq. di cui 118.350 mq. coperti;



- nelle aree del mercato si muovono quotidianamente una media di 1.200 veicoli (trattori, rimorchi e transpallet) destinati alla movimentazione delle merci;
- ogni giorno questi mezzi trasferiscono la merce dalla cosiddetta T.G.V. (o "tettoia grandi vettori": edificio 02 del mercato) ai magazzini e agli *stands* di vendita (situati entro una galleria lunga circa 750 metri, c.d. edificio 01 e altra di minor dimensione, costituente il c.d. edificio 05) e, da qui, ai mezzi degli acquirenti: si tratta dunque di movimentare, all'interno delle aree del mercato, circa 46.000 quintali di merce al giorno;
- all'interno delle aree del mercato operano quotidianamente – nell'orario di apprestamento della merce ai fini dell'esposizione, dalle ore 0,00 alle 3,30 ed in quello di vendita, dalle ore 3,30 alle ore 11,00 del mattino – una media di 3.000 persone tra grossisti, movimentatori ed acquirenti;
- nella fascia oraria dalle 0,00 alle 11,00 di ogni mattina, pertanto, un enorme mole di merci – con un corrispondente cospicuo giro d'affari – viene movimentata all'interno del Centro, nella compresenza frenetica di migliaia di mezzi e persone il cui obiettivo pressoché esclusivo – in un lasso di tempo molto limitato – è, rispettivamente: quello di vendere (grossisti), acquistare (acquirenti) e agevolare le trattative mediante il trasferimento delle merci (movimentatori), per ciascuno e tutti nel minor tempo e perciò alle migliori condizioni economiche possibili;
- donde ogni mattina lo scorrere dei minuti incide fortemente entro il Centro sui prezzi di collocamento della merce, determinando una forte frenesia negli operatori e risultando, perciò, determinante alla luce dell'esigenza essenziale degli acquirenti: di comprare al meglio, il prima possibile per poter - prima e meglio dei *competitors* – lasciare il Centro per recarsi presso le proprie strutture ad esso esterne a vendere la merce al consumatore finale, direttamente ossia previa trasformazione.

Il quadro di riferimento appena descritto è in grado di incidere sui servizi oggetto d'appalto nei termini esemplificativi – peraltro ovvii – che così si sintetizzano:

- sulle rilevanti quantità di rifiuti (prevalentemente: frutta, verdura, imballaggi e relativi scarti) che hanno a disperdersi nelle aree di Centro durante le varie fasi d'attività (trasporti e compravendita con relative operazioni accessorie) e a cui gli operatori non hanno di norma modo e tempo d'attendere;



- sulla difficoltà, inefficacia ove non sostanziale impossibilità per l'Appaltatore – a tutela dell'incolumità di persone e cose – di eseguire operazioni di rimozione dei rifiuti e di pulizia – tanto più se meccanizzata – pendenti le operazioni di vendita e movimentazione, e ciò fino alla conclusione delle stesse;
- sulla necessità che l'Appaltatore - in ordine alle attività che gli son demandate - non solo non ostacoli bensì agevoli il regolare svolgersi delle contrattazioni, e ciò mediante la scelta di metodi e soluzioni tecniche atti a consentire agli operatori di curare con la massima semplicità e con il minimo sforzo e impegno anche temporale la corretta differenziazione e destinazione dei rifiuti prodotti anche in vista delle successive fasi di lavorazione (recupero ossia smaltimento), con ciò minimizzando l'impatto sulle essenziali necessità logistiche degli operatori di Mercato.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, PRESUPPOSTI E CONTINUITA' ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI

- 1.1 Il presente contratto ha per oggetto l'assunzione da parte dell'Aggiudicatario, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a propri rischio e responsabilità, dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti da chiunque prodotti o comunque reperiti entro le aree del CAAT, Centro Agro Alimentare di Torino (in sintesi: raccolta, differenziazione, selezione, trasporto, recupero/riduzione e smaltimento dei rifiuti, gestione dell'isola ecologica e delle aree cassettable) nonché dei servizi di pulizia dei servizi igienici in uso al pubblico, delle aree coperte, delle aree grigie, e delle aree verdi entro l'intera area di proprietà dell'Appaltante, sita nei comuni di Grugliasco (TO) e Rivoli (TO) così come delimitata e descritta nella planimetria generale (allegato **A1** al capitolato speciale d'appalto).
- 1.2 L'elenco dettagliato delle prestazioni è contenuto nel capitolato speciale nonché nel progetto di gestione del servizio e relativi allegati che formano perciò parte integrante ed essenziale del presente contratto ed ai quali anche si fa rinvio per la descrizione e specificazione delle prestazioni dedotte.
- 1.3 E' essenziale presupposto del contratto, come tale assegnato all'Appaltatore quale suo obbligo precipuo e indirizzo di ogni sua attività e scelta operativa, che sia



costantemente garantita – attraverso le prestazioni contrattualmente dedotte e incluse nel corrispettivo a corpo dall'Appaltatore offerto e qui pattuito – l'ottimale igiene, previa meticolosa raccolta dei rifiuti e pulizia, di tutte le aree del Centro tenuta in particolare considerazione la specifica attività - di commercio di prodotti agroalimentari - ivi svolta e il conseguente elevato *standard* di igiene, a tutela dell'altrui incolumità, che essa impone a carico dell'Appaltatore quale professionista nel settore di riferimento.

- 1.4 Alla luce della tipologia dei servizi dedotti nel contratto - il cui continuo, costante e corretto espletamento rappresenta una condizione minima, anche di natura igienico-sanitaria, per l'esercizio dell'attività del Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Torino – le prestazioni contrattualmente dedotte dovranno essere svolte dall'Aggiudicatario senza interruzione per qualsiasi motivo. Nell'ipotesi che l'Appaltatore ritardi o s'astenga dallo svolgere una o più delle prestazioni dedotte, ferma restando l'eventuale applicazione a suo carico delle penali previste nel presente accordo e/o nel *capitolato speciale d'appalto* (allegato **A** al presente contratto), è espressa facoltà dell'Appaltante di procedere per ciò solo alla risoluzione di diritto del contratto e, in ogni caso, di astenersi dal relativo pagamento e di far senz'altro eseguire da terzi le prestazioni ritardate od omesse, addebitandone il costo all'Aggiudicatario anche attraverso la preventiva compensazione debito/credito. In tale ipotesi l'Appaltatore non è comunque dispensato dal compimento delle ulteriori prestazioni previste dai documenti contrattuali a suo carico, che s'assumono in ogni caso dovute e la cui eventuale omissione comporterà le ulteriori conseguenze per ciascuna omissione previste.
- 1.5 L'Appaltatore riconosce fin d'ora in capo all'Appaltante il più ampio potere di controllo, con ogni modalità di suo gradimento e anche a mezzo di soggetti esterni, ai fini della costante verifica della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte – anche quanto al corretto uso di uomini, mezzi e materiali – e della relativa conformità alla regola dell'arte nonché la sua più ampia facoltà, ferma restando l'autonomia delle parti, di impartire all'Appaltatore direttive funzionali al miglior compimento dei servizi in rapporto alle necessità d'insieme e particolari del Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Torino. Il controllo potrà essere eseguito anche tramite le risultanze del sistema di videosorveglianza interno a tutela del patrimonio dell'Appaltante. Resta in ogni caso



inteso che il compimento di tali controlli non determinerà in capo all'Appaltante il sorgere di alcuna responsabilità né accettazione delle prestazioni rese, entrambe appannaggio esclusivo dell'Aggiudicatario.

- 1.6 E' inoltre facoltà dell'Appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto, sia nel caso di sopravvenute prescrizioni normative sia nell'ipotesi di sopraggiunte – ed insindacabili – differenti esigenze di CAAT, quella di disporre modifiche e variazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei servizi appaltati.
- 1.7 È fatto altresì esclusivo obbligo all'Appaltatore di provvedere a sua cura e spese al previo ottenimento e al successivo mantenimento in vigore di ciascuna e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa man mano vigente per poter espletare le prestazioni ed attività previste nel contratto.

Art. 2 – **DURATA DELL'APPALTO**

- 2.1 Il presente appalto ha durata di trentasei mesi consecutivi con decorrenza a far data dal Con comunicazione inviata almeno sei mesi prima della scadenza l'Appaltante ha facoltà, a termini di gara, di provocarne il rinnovo per ulteriori due anni, spirati i quali esso cesserà comunque di produrre effetti.
- 2.2 Il committente si riserva di procedere ad ulteriori affidamenti nei modi e termini di cui all'art. 57 D. lgs. 163/2006 s.m.i..
- 2.3 Al termine, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale l'Appaltatore dovrà senz'altro lasciare l'intera area del Centro libera, sgombera da persone e/o cose, pulita e in condizioni almeno uguali a quelle in cui venne consegnata così da consentire l'immediata prosecuzione dei servizi contrattualmente dedotti ad opera di altra impresa designata dall'Appaltante. Ogni ritardo e/o inadempimento nel rilascio - data l'essenzialità, per i primari interessi dell'Appaltante, che non vi sia alcuna interruzione dei servizi dedotti - determinerà la responsabilità, anche risarcitoria, dell'Appaltatore secondo la specifica penale (art. 8 del capitolato speciale), al quale saranno altresì addebitati i maggiori costi indotti dal ritardo/inadempimento medesimo.

Art. 3 – **CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

- 3.1 Il corrispettivo annuo d'appalto per il complesso delle attività descritte o comunque richiamate negli *elaborati di gara* e nei relativi allegati, nonché nel *progetto di gestione*



del servizio e nell'offerta economica (allegati **B** e **C** al presente contratto, che con la firma in calce apposta dal legale rappresentante di CAAT s'intende accettato, è pari ad € .../.. (leggasi euro .../..) oltre I.V.A. al ...%. (pari a € .../.. – euro .../..) su base quinquennale e, dunque, pari complessivamente nel primo triennio ad € (euro...) e, per il biennio di eventuale proroga disposta dall'Appaltante, ad € (euro...).

3.2 L'importo verrà pagato all'Appaltatore mediante ratei mensili posticipati di pari importo, ciascuno e tutti pari ad € .../.. (leggasi euro .../..) oltre I.V.A. al ...%. (pari a € .../.. – euro .../..) e dunque nel totale pari ad € (euro...) nel rispetto delle seguenti vincolanti modalità:

- invio da parte dell'Aggiudicatario all'Appaltante del *report* mensile previsto all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto;
- entro sette giorni lavorativi dalla ricezione del *report* l'Appaltante potrà avanzare eventuali contestazioni in ordine al contenuto del documento;
- in caso di contestazioni, l'Appaltatore avrà a disposizione sette giorni lavorativi per eventuali deduzioni scritte;
- i termini predetti s'intendono raddoppiati nel periodo dal 1/7 al 15/9 compresi di ogni anno;
- in assenza di contestazioni da parte dell'Appaltante ossia ove le deduzioni dell'Appaltatore vengano accolte, l'Aggiudicatario sarà per iscritto invitato dall'Appaltante ad emettere la fattura relativa al mese soggetto a verifica;
- alle fatture dovranno essere dall'Appaltatore associati i DURC dell'Aggiudicatario e dei subappaltatori, in corso di validità. L'Appaltante si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento fino all'avvenuta dimostrazione da parte dell'Aggiudicatario della regolarità dei versamenti contributivi e retributivi in favore dei dipendenti e collaboratori propri e dei subappaltatori;
- alle fatture, inoltre, l'Appaltatore dovrà allegare apposite dichiarazioni e quietanze di pagamento, provenienti dai subappaltatori, attestanti l'assenza di debiti pregressi nei loro confronti ad opera dell'Appaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'Appaltante si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento fino all'avvenuta dimostrazione da parte dell'Aggiudicatario dell'assenza di debiti nei riguardi dei subappaltatori;



- le fatture verranno pagate dal Committente all'Appaltatore nel termine di sessanta giorni/fine mese dalla data di emissione mediante bonifico su apposito conto corrente, la cui comunicazione – anche nelle sue eventuali successive modifiche – è onere dell'Aggiudicatario nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- nel caso di prestazioni in tutto o in parte omesse o tardive, è diritto dell'Appaltante, oltre all'applicazione di eventuali penali e al risarcimento dell'eventuale maggior danno, di astenersi senz'altro dal relativo pagamento anche mediante l'uso della generale facoltà di compensazione prevista dall'art. 4.7 che segue.

3.3 L'Aggiudicatario s'assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il presente contratto potrà essere dall'Appaltante automaticamente risolto, ex art. 1456 c.c., laddove anche una sola transazione sia eseguita in violazione delle disposizioni di cui alla citata Legge 136/2010.

3.4 Resta in ogni caso espressamente inteso che, anche nell'ipotesi di contestazione ossia di eventuali ritardi di pagamento ad opera dell'Appaltante, permarrà immutato in capo all'Aggiudicatario l'obbligo di proseguire senz'alcuna soluzione di continuità l'erogazione di ciascuna e tutte le prestazioni contrattuali fermo solo restando – nell'ipotesi di ritardo nel pagamento – il diritto dell'Appaltatore di percepire l'interesse legale semplice di mora, dalla scadenza originaria di pagamento al saldo.

3.5 Il corrispettivo d'appalto, come sopra specificato all'art. 3.1, è espressamente da intendersi – così come voluto dall'Appaltatore ed essenzialmente richiesto dall'Appaltante in sede di gara – a corpo e non a misura, a integrale compenso di ciascuna e tutte, nessuna esclusa, le prestazioni previste e/o comunque richiamate - anche non in dettaglio - nel presente contratto, nel *capitolato speciale d'appalto* e nel *progetto di gestione del servizio* (allegati **A** e **B** alla presente scrittura) secondo le periodicità e le specifiche modalità ivi contemplate, incluso ogni e qualsiasi costo, onere ed accessorio – espressi o inespressi – e più in generale a completo pagamento di ogni e qualsiasi prestazione anche migliorativa comunque compiuta dall'Appaltatore che sia o meno richiamata, anche per rinvio o indirettamente, dagli



accordi contrattuali e/o dal capitolato e/o dal progetto di gestione del servizio e/o ad essa preordinata, conseguente, accessoria o comunque relativa.

- 3.6 Il corrispettivo d'appalto, in particolare, è stato determinato dall'Appaltatore tenuto incidentalmente conto dei dati relativi alle stime sulla produzione di rifiuti presso il CAAT nel periodo giugno 2007 – giugno 2010 (allegato **D** al capitolato speciale d'appalto), i cui valori sono stati ritenuti dalle parti quali meramente indicativi, e valutata ad opera dell'Aggiudicatario ogni altra informazione assunta durante la gara d'appalto, anche a mezzo del sopralluogo compiuto presso il Mercato e/o a mezzo dei chiarimenti comunque forniti o ricevuti dall'Appaltante.
- 3.7 L'Appaltatore dichiara in ogni caso di aver formulato la propria offerta economica nonché il progetto di servizio secondo la propria specifica professionalità nel settore e pregressa esperienza in analoghe strutture, tenuto altresì conto delle economie di scala, dei risparmi e dell'ottimizzazione di risorse che egli è in grado di conseguire attraverso la propria capacità organizzativa e d'impresa e dopo aver in ogni caso scrupolosamente valutato ogni e qualsiasi elemento potesse influire, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto d'appalto.
- 3.8 L'Appaltatore rinuncia di conseguenza fin d'ora e per tutta la durata del presente contratto, fino all'estinzione di ogni suo effetto, ad ogni ulteriore richiesta economica nei riguardi dell'Appaltante anche per integrazioni, adeguamenti di costo, eventuali maggiori oneri avessero da verificarsi nel corso del presente contratto e in rapporto alle prestazioni dedotte. La rinuncia s'estende espressamente, a titolo d'esempio, ad eventuali maggiori costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (tenuto espressamente conto delle eventuali variazioni al rialzo di tale voce), variazioni di qualunque natura, *etc.*, circostanze tutte anch'esse già adeguatamente ponderate dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'offerta. Siffatta rinuncia s'estende altresì a ogni e qualsiasi addizione e miglioria rispetto alle previsioni dei documenti contrattuali, l'Aggiudicatario intenda per qualsiasi motivo adottare o comunque abbia ad adottare nell'espletamento dei servizi. Addizioni e/o migliorie che, ove anche tradotte in opere autorizzate dall'Appaltante, rimarranno comunque apprese a beneficio di quest'ultimo senza diritto dell'Aggiudicatario a indennizzo alcuno, e ciò salvo che CAAT non ne abbia disposta la messa in pristino a cui, in tal caso, l'Appaltatore fin d'ora e senz'altro s'obbliga.



- 3.9 L'Appaltatore inoltre rinuncia fin d'ora a qualsivoglia pretesa nei riguardi dell'Appaltante per eventuali oneri addizionali dovessero derivargli, ad esempio, da eventuali deficienze di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali, così come da inesattezze, indeterminatezza e/o discordanze di elementi grafici nei documenti di gara e/o insufficiente conoscenza delle condizioni ambientali posto che in sede di gara, come qui egli espressamente dichiara e riconosce, egli è stato posto in condizione di altrimenti, adeguatamente e direttamente, conoscere ogni elemento sostanziale utile alla formulazione della proposta, al di là di siffatte indicazioni sommarie.
- 3.10 L'Appaltatore rinuncia fin d'ora anche a ogni e qualsiasi ulteriore pretesa economica per eventuali maggiori oneri potessero derivargli dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni anche di futura emanazione volte al mantenimento delle prescritte abilitazioni e autorizzazioni ossia al conseguimento di quelle ulteriori via via imposte dalla legge ossia dall'Appaltatore volontariamente conseguite, comunque incidenti sulla prestazione dei servizi contrattualmente dedotti. L'Aggiudicatario s'assume a riguardo in via del tutto esclusiva ogni relativa alea ed onere economico sollevando l'Appaltatore da ogni onere anche economico che ne discenda.
- 3.11 L'Appaltatore dichiara inoltre che, anche ai fini della formulazione dell'offerta economica qui definitivamente accettata, il presente contratto, il capitolato speciale, il progetto di servizio nonché più in generale gli elaborati di gara tutti con i relativi allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che l'offerta economica è stata formulata dopo aver egli assunto specifica e diretta conoscenza delle aree e delle strutture in cui i servizi andranno svolti nonché di qualsiasi circostanza generale e particolare influisse o potesse comunque anche in seguito influire sulla progettazione, l'apprestamento e/o l'esecuzione dei servizi e/o sulla determinazione del corrispettivo.
- 3.12 Nel corrispettivo sono esemplarmente da intendersi altresì ricompresi: la fornitura di ogni materiale, anche di consumo, necessario o comunque utile ai fini dell'espletamento dei servizi dedotti e il compimento, a cura e spese dell'Appaltatore, di tutte quelle ulteriori attività – nessuna esclusa ed anche preordinate, successive od accessorie – necessarie o comunque utili all'espletamento secondo la regola dell'arte



dei servizi oggetto d'appalto e, in ogni caso, di qualsiasi prestazione compiuta e spesa sostenuta dall'Aggiudicatario in costanza e/o comunque relativamente al presente contratto.

- 3.13 Laddove sorga nell'Appaltante la necessità di servizi ulteriori e diversi, seppur attinenti a quelli oggetto del presente contratto, l'Appaltatore s'impegna fin d'ora, entro il limite del "quinto d'obbligo" previsto dal R.D. N.2440/1923, a svolgere le prestazioni richieste in favore dell'Appaltante. E' fatta comunque salva, in tale ipotesi, la facoltà dell'Appaltante di commissionare senz'altro a terzi l'esecuzione delle ulteriori attività, non intendendosi con il presente atto attribuire all'Appaltatore alcuna opzione, priorità o diritto di ricevere l'affidamento delle eventuali prestazioni aggiuntive.
- 3.14 L'Appaltatore infine rinuncia a pretendere alcunché nei riguardi dell'Appaltante a fronte di prestazioni e/o risultati (ad esempio in termini di resa del servizio, differenziazione, diminuzione delle quantità da conferire in discarica e/o implementazione dei passaggi e/o dei mezzi e/o materiali) ulteriori ed anche migliorativi rispetto ai termini di gara e al contenuto dell'offerta, rientrando la relativa prestazione nel solco delle scelte organizzative proprie dell'Aggiudicatario.
- 3.15 E' fatto obbligo all'Appaltatore di astenersi dallo svolgimento di qualsiasi prestazione che non abbia a ritenersi compresa nell'oggetto del contratto e nel corrispettivo a corpo qui pattuito. La relativa esecuzione, se non assistita da un previo autonomo contratto scritto con l'Appaltante che preveda l'oggetto delle prestazioni aggiuntive e il relativo compenso, sarà in ogni caso considerata dovuta dall'Aggiudicatario nell'ambito del presente accordo e, come tale, non verrà remunerata a sé rispetto al corrispettivo contrattuale con piena rinuncia in tal senso ad ogni maggior compenso e indennizzo ad opera dell'Appaltatore.

Art. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA E FACOLTA' DI COMPENSAZIONE DELL'APPALTANTE

- 4.1 L'Aggiudicatario ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell'art 113 del D.lgs 163/2006 nella misura di €. (euro), mediante fideiussione rilasciata dalla banca/assicurazione (allegato **D** al presente contratto).



- 4.2 Detta cauzione è volta a garantire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali comunque assunte con il presente contratto di servizi o da esso in ogni caso scaturenti e/o originate. Essa è incondizionata e irrevocabile, di durata pari al presente contratto e/o di sue eventuali proroghe ed estesa a tutti gli accessori del debito principale e agli eventuali coobbligati.
- 4.3 L'Appaltatore s'impegna, entro l'essenziale termine di quindici giorni dalle singole scadenze, a provvedere l'Appaltante di copia delle quietanze di pagamento del premio e, più in generale, di qualsiasi documento attestante la permanenza di validità ed efficacia in capo alla garanzia.
- 4.4 Nel caso di inadempienze contrattuali C.A.A.T. ScpA avrà il diritto di valersi di diritto della cauzione come sopra prestata – incamerandola in ogni ipotesi di risoluzione del contratto per causa dipendente dall'Aggiudicatario – e valendosene anche per il pagamento delle penali previste, per il ritardo e/o l'inadempimento, dal presente contratto e/o dal capitolato speciale d'appalto e/o dal progetto di gestione del servizio. Il tutto previa semplice richiesta al garante e ferma restando l'ulteriore facoltà dell'Appaltante di ottenere dall'Aggiudicatario il ristoro dell'eventuale maggior danno.
- 4.5 In ogni ipotesi d'uso da parte del beneficiario è fatto obbligo all'Appaltatore di ripristinare la cauzione nel suo importo originario entro l'essenziale termine di quindici giorni di calendario. Il mancato ripristino entro tal termine dà facoltà all'Appaltante, per ciò solo, di risolvere il presente contratto per esclusivi fatto e colpa dell'Aggiudicatario ex art. 1456 c.c..
- 4.6 La garanzia fidejussoria in originale sarà restituita all'Appaltatore solo previa liberatoria in forma scritta, che perverrà dall'Appaltante allorché questi, al termine del rapporto contrattuale, abbia verificato il completo assolvimento degli obblighi comunque scaturenti dal contratto in capo all'Appaltatore.
- 4.7 In ogni e qualsiasi ipotesi di inadempimento ad opera dell'Aggiudicatario e/o di risoluzione del presente contratto e/o laddove comunque l'Appaltante vanti credito (anche per penalità e/o per il maggior danno) nei suoi riguardi, l'Appaltatore riconosce espressamente che è facoltà dell'Appaltante di compiere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di avviso, diffida, ulteriore accertamento e/o procedimento giudiziario – a cui espressamente rinuncia –, insieme o in alternativa all'uso della garanzia fideiussoria, la compensazione totale o parziale dei propri crediti



con gli importi a qualsiasi titolo dovuti all'Appaltatore.

Art. 5 – **RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E ASSICURAZIONE PER DANNI**

- 5.1 L'Appaltatore è unico responsabile in ogni sede dell'operato compiuto per suo conto da collaboratori e/o persone fisiche e/o giuridiche comunque da questi impiegati nelle attività contrattualmente dedotte, da ritenersi ad ogni effetto contrattuale e di legge come attribuibili al medesimo Aggiudicatario.
- 5.2 L'Aggiudicatario assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni – dell'Aggiudicatario e/o dell'Appaltante e/o di terzi – in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite per suo conto da parte di terzi. L'Appaltante potrà avvalersi dell'impianto di videosorveglianza interna al Centro per la tutela dell'integrità del compendio.
- 5.3 All'atto della stipula del presente contratto, l'Aggiudicatario ha fornito copia della polizza di assicurazione R.C. n.delstipulata con per un massimale non inferiore ad € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00) a copertura del rischio di responsabilità civile. Ogni veicolo comunque introdotto dall'Appaltatore nel Centro dovrà essere provvisto di specifica copertura per R.C.T. di massimale non inferiore ad € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila). Sarà inoltre cura dell'Aggiudicatario di provvedersi, ove del caso con autonoma polizza, di adeguata copertura per il rischio da incendio proveniente dai contenitori per la raccolta dei rifiuti, in specie per quelli posti in prossimità di ambiti affidati dall'Appaltante a terzi.
- A mezzo ad esempio di autonome adeguate coperture che l'Appaltatore s'obbliga a stipulare e mantenere vigenti a fronte della specifica attività compiuta, è in ogni caso obbligo dell'Aggiudicatario di manlevare e tenere indenne l'Appaltante da ogni conseguenza economica rinveniente dall'applicazione nei suoi riguardi dell'Art. 26 comma IV D. Lgs. 81/08.
- 5.4 Dette garanzie assicurative sono istituite a tutela dell'Appaltante e dei terzi per ogni e qualsiasi danno – alla persona e/o alle cose – costoro possano subire in conseguenza dell'attività prestata dall'Appaltatore, anche pel tramite di collaboratori e/o soggetti



terzi, in pendenza del presente contratto. Ivi compresi non esaustivamente: danni da inquinamento, da circolazione dei veicoli, da trattamento dei dati personali, d'immagine *etc.*.

Vanno altresì espressamente ricompresi nelle coperture i danni e le spese tutti, principali ed accessori, comunque previsti dai documenti contrattuali o comunque sostenuti dall'Appaltante nel caso in cui, dall'omissione o dal contegno attivo dell'Appaltatore, sia discesa in capo all'Appaltante l'applicazione di sanzioni ad opera delle Autorità preposte. Ciò anche al di là della specifica sanzione prevista a tal fine dall'art. 12 del presente contratto.

- 5.5 La polizza deve prevedere il pagamento diretto in favore del soggetto danneggiato, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell'Appaltante e la copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti del contraente, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c..
- 5.6 Resta inteso che la validità ed efficacia delle coperture assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Appaltante, in ordine al presente contratto. Pertanto qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di adeguatamente provare in qualsiasi momento la permanenza di validità ed efficacia della polizza assicurativa, il contratto potrà essere dall'Appaltante per ciò solo risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- 5.7 L'Appaltatore s'impegna, a propria cura e spese, a mantenere la garanzia assicurativa, nei termini che precedono, vigente e inalterata lungo l'intera durata del contratto e/o di suoi eventuali rinnovi/proroghe. S'impegna inoltre, almeno quindici giorni di calendario prima delle singole scadenze, a provvedere l'Appaltante di copia delle quietanze di pagamento del premio assicurativo e di qualsiasi ulteriore documento atto a dimostrare l'effettivo vigore della copertura. Sarà facoltà dell'Appaltante, in caso d'omissione dell'Appaltatore e ove ciò sia possibile, di provvedere da sé al pagamento del premio, deducendone l'ammontare da eventuali pagamenti in favore dell'Aggiudicatario. Ciò potrà accadere a mera discrezione dell'Appaltante e ferma restando la facoltà di questi di risolvere, comunque, il contratto *ex art.* 1456 c.c..
- 5.8 Il mancato rinnovo della garanzia assicurativa ossia il mancato tempestivo rilascio della documentazione attestante il suo vigore farà lecito all'Appaltante di dichiarare



per ciò solo risolto il presente contratto a mente dell'art. 1456 c.c..

- 5.9 In ogni ipotesi di danneggiamento di beni e/o strutture di proprietà dell'Appaltante, l'Aggiudicatario s'impegna fin d'ora a comunicarne tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il verificarsi e, quindi, previa autorizzazione scritta e secondo le indicazioni ivi specificate dell'Appaltante, a curarne l'immediato ripristino. In caso di mancato ripristino ad opera dell'Aggiudicatario nel termine essenziale di otto giorni lavorativi dall'autorizzazione dell'Appaltante, sarà facoltà di quest'ultimo curarne il ripristino con spese a carico dell'Appaltatore, che fin d'ora s'obbliga a rifonderlo "a piè di lista" ed a semplice richiesta, direttamente o per tramite dell'assicuratore con facoltà altresì dell'Appaltante di procedere anche per tali somme, in alternativa, alla compensazione ai sensi dell'art. 4.7.

Art. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- 6.1 E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione.
- 6.2 L'Appaltatore non potrà cedere – a pena di nullità – i crediti derivanti dal presente contratto se non previa autorizzazione scritta – ed espressa accettazione della cessione, con le eventuali condizioni poste – degli organi rappresentativi dell'Appaltante.
- 6.3 In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario di uno dei predetti divieti, l'Appaltante si riserva per ciò solo di dichiarare il presente contratto risolto a mente dell'art. 1456 c.c..

Art. 7 – RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTANTE

- 7.1 Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'irrogazione a carico dell'Aggiudicatario di sanzioni interdittive, anche temporanee, o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 e/o di qualsiasi altra fonte legislativa o regolamentare, che comunque impediscano all'Aggiudicatario – anche temporaneamente – di contrarre con le pubbliche amministrazioni.

Il verificarsi anche solo di una di tali circostanze potrà giustificare l'immediato recesso unilaterale dell'Appaltante.



- 7.2 Potrà giustificare inoltre il recesso dell'Appaltante la circostanza che in capo all'Aggiudicatario, in qualsiasi momento successivo alla stipula del contratto, venga meno o sopravvenga una o più delle circostanze la cui presenza o, viceversa, assenza era prevista quale condizione per la partecipazione alla gara d'appalto prodromica alla stipula del presente contratto.
- 7.3 Sussiste il diritto di recesso dell'Appaltante nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- a) **giusta causa**, intendendosi con ciò esemplificativamente: la perdita ad opera dell'Aggiudicatario dei requisiti minimi richiesti in sede di gara d'appalto e/o di uno o più tra quelli richiesti per la stipula del presente contratto, ragioni di pubblico interesse, mancata esecuzione di prestazioni contrattuali, ed ogni altra fattispecie - anche se dipendente dal contegno di dipendenti e/o collaboratori interni o esterni dell'Appaltatore - che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante al presente contratto;
 - b) **mutamenti di carattere organizzativo** inerenti l'Aggiudicatario e che siano, a giudizio dell'Appaltante, anche solo potenzialmente idonei a influire negativamente sulle modalità di prestazione dei servizi dedotti quali, a titolo d'esempio: accorpamento, soppressione o trasferimento di uffici, fusione / incorporazione / scissione di società, etc.;
 - c) **reiterati inadempimenti anche se non gravi.**
- 7.4 In ogni e qualsiasi delle ipotesi previste dal presente articolo l'Appaltante avrà facoltà di recedere, a sua insindacabile scelta, dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata a.r.. Quest'ultimo avrà esclusivamente diritto, salva l'applicazione di penali e al risarcimento dell'eventuale maggior danno, al pagamento dei soli servizi fino ad allora prestati, purché correttamente e seconda la regola dell'arte. Il corrispettivo in tal caso verrà calcolato in misura proporzionale a quello - su base annua - risultante dall'offerta economica rinunciando espressamente l'Appaltatore – ora per allora – a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso, ciò anche in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..
- 7.5 Nell'ipotesi che l'Appaltante non intenda immediatamente avvalersi di siffatta facoltà



di recesso, essa non potrà intendersi di per sé rinunciata in difetto di espressa rinuncia scritta. L'Appaltante si riserva infatti il diritto di valersi di tale facoltà, per le medesime circostanze, anche in seguito.

- 7.6 Laddove l'Aggiudicatario ometta – per colpa o dolo – di fornirgli tempestiva e completa notizia del verificarsi di una o più tra le circostanze di cui ai precedenti artt. 7.1, 7.2 o 7.3 l'Appaltante potrà per ciò solo risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. con tutte le ulteriori conseguenze, anche in termini di penalità ed eventuale maggior danno, previste nel presente contratto e/o nei suoi allegati.

Art. 8 – **CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

- 8.1 Oltre che nelle altre specifiche ipotesi in cui essa sia altrimenti prevista nel presente contratto e/o nel capitolato speciale, l'Appaltante potrà dichiarare il contratto risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
- a) esito positivo, presso la Prefettura competente, degli accertamenti chiesti dall'Appaltante ai sensi del D.P.R. 252 del 3/6/1998;
 - b) laddove tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 11 comma III del D.P.R. 252 del 3 giugno 1998;
 - c) laddove si rivelasse in tutto o in parte difforme dalla realtà una o più delle dichiarazioni, attestazioni e/o documenti resi dall'Aggiudicatario durante la gara d'appalto;
 - d) inosservanza ad opera dell'Aggiudicatario delle norme e/o prescrizioni igienico – sanitarie nell'espletamento dei servizi contrattualmente dedotti o comunque nell'area del Mercato, riscontrata dall'A.S.L. e/o dall'A.R.P.A. o comunque dalle autorità competenti;
 - e) interruzione non motivata di uno o più servizi prolungatasi per quattro o più giorni (o di soli tre o più giorni nel periodo dell'anno dall'1/5 al 30/9 compresi);
 - f) mancato tempestivo ripristino della cauzione definitiva ossia mancato rinnovo / omessa consegna della documentazione attestante il vigore della garanzia fideiussoria e/o dell'assicurazione r.c. ;
 - g) inosservanza di disposizioni in tema di personale (artt. 4 e 7 del capitolato



- speciale);
- h) violazione del divieto di cessione del contratto/dei crediti, fatta in ogni caso salva la nullità della cessione stessa (art. 6 del presente contratto);
 - i) ai sensi dell'art. 7.6 del presente contratto, laddove in capo all'Appaltatore si sia verificata una delle ipotesi previste dall'art. 7.1, 7.2 o 7.3 del medesimo e questi abbia omesso di darne tempestiva e completa notizia all'Appaltante;
 - j) laddove l'Appaltante accertasse comportamenti compiuti dall'Appaltatore in frode al contratto;
 - k) nell'ipotesi di *omissione* o di ritardo - che possa considerarsi tale ai sensi dell'art. 5 del capitolato d'appalto – nella consegna dei *report* quotidiani o mensili, laddove il numero di *report* omessi fosse pari o superiore, rispettivamente a: trenta (*report* quotidiani) / sei (*report* mensili), anche non consecutivi, nel corso dell'intera durata del contratto;
 - l) omissione o inesatta esecuzione (art. 22 del capitolato speciale), da parte dell'Aggiudicatario, della pesatura dei mezzi per la raccolta dei rifiuti all'ingresso o all'uscita dal Mercato / omessa distinzione dei rifiuti raccolti per flussi omogenei prima della pesatura (art. 22 del capitolato) / sosta con camion carichi di rifiuti all'interno del Centro (art. 22 del capitolato): laddove si abbiano a verificare dieci o più episodi, comunque composti, di tali circostanze nel corso del contratto;
 - m) scostamento uguale o maggiore del 10% rispetto alla percentuale minima di recupero da differenziazione (frazioni di rifiuto da R1 a R11) promessa nel progetto di gestione del servizio;
 - n) omissioni dell'Aggiudicatario in ordine ai servizi prestati che abbiano determinato rischi di carattere igienico – sanitario e/o richiami / sanzioni ufficiali ad opera delle autorità igienico – sanitarie (ferme restando a tal riguardo le ulteriori conseguenze previste dall'art. 12 che segue in capo all'Appaltatore);
 - o) smaltimento dei rifiuti da parte dell'Aggiudicatario presso impianti e discariche prive delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni (art. 23 del capitolato speciale);
 - p) sottoposizione dell'Aggiudicatario a procedure concorsuali, di amministrazione controllata o giudiziale o di liquidazione coattiva;
 - q) violazione della norma contrattuale sulla riservatezza dei dati e delle



informazioni acquisite dall'Aggiudicatario nel corso del contratto (art. 15 che segue).

- 8.2 In ciascuno e tutti i casi di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. l'Appaltante avrà diritto – oltre ad omettere il pagamento della prestazione non resa o resa parzialmente ossia in modo difforme dalle previsioni contrattuali – di ritenere definitivamente a titolo di penale, nel suo originario ammontare, la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, fermo restando il suo diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Ove per qualunque ragione non fosse possibile escutere la cauzione, sarà applicata in capo all'Aggiudicatario una penale di pari importo, che quest'ultimo provvederà senz'altro a versare, riconoscendosene fin d'ora debitore nei riguardi dell'Appaltante, al ricevimento della relativa richiesta, e ciò al di là della facoltà di compensazione comunque prevista in favore dell'Appaltante.
- 8.3 E' fatta espressamente salva in capo all'Appaltante la facoltà unilaterale di disporre, in considerazione della specificità dell'inadempimento, una *riduzione* della penale rispetto alla misura di volta in volta considerata nelle ipotesi che precedono laddove, data la peculiarità del caso, essa abbia ad apparirgli eccessivamente onerosa nei riguardi dell'Appaltatore. In tal caso, comunque, l'Appaltatore s'obbliga fin d'ora – demandando in sua vece anche a tal riguardo il fideiussore – al pagamento dell'eventuale minor importo che l'Appaltante abbia a chiedere a titolo di penale per la violazione di una o più delle richiamate norme.
- 8.4 Nell'ipotesi che l'Appaltante non intenda immediatamente avvalersi della facoltà di risolvere il contratto di diritto, la facoltà di risoluzione automatica non potrà intendersi di per sé rinunciata in difetto di espressa rinuncia scritta dell'Appaltante che, donde, si riserva di valersene anche in seguito.
- 8.5 Permarrà in ogni caso - fino all'effettiva risoluzione - l'applicazione a carico dell'Appaltatore delle penalità per omissioni e/o ritardo previste dal presente contratto e/o dal capitolato e/o dal progetto di gestione del servizio oltre che la precisata facoltà dell'Appaltante, in tale ipotesi, di ritenere definitivamente la cauzione definitiva a titolo di penale.



**Art. 9 – FACOLTA' DELL'APPALTANTE DI STIPULARE CON IL SECONDO
CLASSIFICATO**

In qualsiasi ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto o di sottoposizione dell'Appaltatore a procedura concorsuale, in alternativa all'avvio di altra gara o selezione per l'aggiudicazione del servizio, l'Appaltatore avrà facoltà di senz'altro procedere alla stipula del contratto d'appalto con il secondo classificato, alle condizioni da questi proposte.

**Art. 10 – CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALI – FACOLTA' DI RECESSO
DELL'APPALTATORE**

- 10.1 Gli eventuali ritardi/inadempimenti contrattuali da cui, ai termini del presente contratto e/o del capitolato speciale d'appalto, discenda l'applicazione, a carico dell'Appaltatore, di penali, saranno a quest'ultimo contestati dall'Appaltante per iscritto e, in copia conoscenza, notificati al fideiussore.
- 10.2 In caso di contestazione del ritardo/inadempimento da parte dell'Appaltante, l'Aggiudicatario potrà fornire per iscritto le proprie controdeduzioni, a pena di decadenza, entro il termine essenziale di otto giorni lavorativi (da intendersi raddoppiato nel periodo dell'anno dall'1/7 al 15/9 compresi) dalla ricezione della contestazione allegando eventuali documenti.
- 10.3 Laddove le controdeduzioni non pervengano, nel precisato termine, all'Appaltante o comunque questi le giudichi inidonee a giustificare il ritardo o l'inadempienza, l'Appaltante potrà disporre senz'altro l'irrogazione a carico dell'Appaltatore delle penali previste nel presente contratto e/o nei suoi allegati di cui, in tal caso, l'Aggiudicatario si riconosce fin d'ora debitore. La richiesta di pagamento della penale verrà operata per iscritto e qualsiasi eccezione avanzata anche giudizialmente dall'Appaltatore, facendo almeno provvisoriamente fede tra le parti l'accertamento compiuto dall'Appaltante, non potrà in alcun modo giustificare in capo all'Aggiudicatario il ritardo o l'omissione nel pagamento della penale, direttamente o pel tramite del fideiussore.



- 10.4 Laddove il pagamento della penale ad opera dell'Appaltatore non pervenisse all'Appaltante entro l'essenziale termine di cinque giorni lavorativi, le parti riconoscono espressamente che l'Appaltante potrà ritenersi libero di curarne la compensazione ai sensi dell'art. 4.7 che precede ossia – a sua preferenza – di farsi pagare l'importo maturato a titolo di penale direttamente dal fideiussore, a ciò espressamente e irrevocabilmente designato dall'Appaltatore a mente dell'art. 4 del presente contratto e senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 10.5 Salva diversa specificazione scritta proveniente dall'Appaltante, la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate dal Contratto e/o dal Capitolato speciale d'appalto per l'ipotesi di *ritardo* non esonererà in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per il cui ritardo la penale è prevista e comunque, anche nel caso di *omissione* della singola prestazione, non lo sottrarrà dal compimento delle ulteriori obbligazioni assunte con il contratto.
- 10.6 La richiesta e il pagamento delle penali di seguito e/o negli allegati specificate per il ritardo ossia per l'omissione di una o più prestazioni contrattuali lascerà impregiudicato il diritto dell'Appaltante di esigere dall'Aggiudicatario il risarcimento dell'eventuale maggior danno conseguente al ritardo o all'omissione medesima.
- 10.7 Laddove non sia diversamente specificato, i giorni di ritardo di volta in volta indicati per l'applicazione delle penali s'intendono giorni consecutivi e naturali di calendario.
- 10.8 L'Aggiudicatario s'obbliga espressamente, dicendosene fin d'ora debitore e assumendoli congrui in rapporto alla singola circostanza per cui n'è stabilita l'applicazione, a corrispondere all'Appaltante, al verificarsi delle rispettive ipotesi, gli importi a titolo di penale di volta in volta stabiliti a termini di contratto ossia come dall'Appaltante ridotti a mente dell'articolo che segue. Siffatta dichiarazione vincola in pari modo e misura il fideiussore che sia chiamato a rispondere in vece dell'Aggiudicatario.
- 10.9 E' fatta espressamente salva in capo all'Appaltante la facoltà unilaterale di disporre, in considerazione della specificità dell'inadempimento, una *riduzione* della



penale rispetto alla misura di volta in volta considerata laddove, data la peculiarità del caso, essa abbia ad apparirgli eccessivamente onerosa nei riguardi dell'Appaltatore. In tal caso, comunque, l'Appaltatore s'obbliga fin d'ora – dicendosene debitore e demandando anche a tal riguardo il fideiussore in sua vece – al pagamento dell'eventuale minor importo che l'Appaltante abbia a chiedergli a titolo di penale per violazione delle richiamate norme, fatta in ogni caso salva la facoltà dell'Appaltante di curarne la compensazione e di richiedere l'eventuale maggior danno.

10.10 L'omessa immediata applicazione ad opera dell'Appaltante, in una o più delle circostanze previste, delle penali non determinerà rinuncia alcuna alla relativa applicazione per la specifica omissione e/o, in ogni caso, per successivi analoghi inadempimenti.

Art. 11 – DOMICILIO E SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE – FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 11.1 L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto e fino al completo assolvimento degli obblighi da esso comunque derivanti, il suo domicilio presso la propria sede in Le notificazioni e intimazioni tra le parti, dove non diversamente o alternativamente stabilito, saranno considerate a ogni effetto di legge validamente effettuate non appena ivi giunte.
- 11.2 Laddove l'Appaltatore trasferisca altrove la propria sede, s'obbliga espressamente a far immediatamente conoscere la relativa variazione all'Appaltante. In difetto e prima d'allora sarà comunque ritenuta valida qualsiasi comunicazione indirizzata dall'Appaltante alla sede di cui sopra.
- 11.3 L'Appaltatore, si è inoltre dotato, come prescritto dal bando di gara di un'adeguata sede operativa prossima al luogo di espletamento delle prestazioni contrattuali al fine di assicurarne, costantemente, il tempestivo assolvimento. Ogni onere e spesa relativi resteranno comunque a carico dell'Appaltatore, quale prestazione anch'essa inclusa nel corrispettivo contrattuale.
- 11.4 Ogni comunicazione dell'Appaltatore all'Appaltante, se non diversamente stabilito dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e/o dai rispettivi allegati



s'intende esistente e validamente effettuata se - e solo se - in forma scritta e mediante raccomandata a.r.. La prova del relativo ricevimento da parte dell'Appaltante è ad esclusivo carico dell'Appaltatore. In particolare laddove la comunicazione contenga eventuali contestazioni ad opera dell'Appaltatore, essa dovrà pervenire all'Appaltante entro il termine perentorio di dieci giorni dal verificarsi/dalla scoperta della circostanza che ha dato luogo alla contestazione a pena di decadenza dal rilievo.

**Art. 12 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTANTE PER OMISSIONI O
COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DALL'APPALTATORE – PENALITA'**

- 12.1 L'Appaltatore s'obbliga – pel tramite del proprio fidejussore e/o assicuratore o comunque direttamente – a tenere indenne C.A.A.T. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole abbia a derivarne dalla comminatoria di eventuali sanzioni ad opera degli Enti preposti (ASL, ARPA, Provincia, *etc.*) per violazioni di legge/prescrizioni comunque connessi a o discendenti da omissioni o comportamenti posti in essere dall'Appaltatore.
- 12.2 Inoltre rimarranno a esclusivo carico dell'Aggiudicatario, che altresì s'impegna a manlevare l'Appaltante tenendolo indenne in ogni sede, tutte le conseguenze pregiudizievoli abbiano a comunque derivare in capo a persone e/o cose dall'inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie *etc.* a presidio delle attività contrattualmente dedotte o comunque poste in essere dall'Aggiudicatario.
- 12.3 In ognuna delle predette ipotesi la responsabilità dell'Appaltatore ricomprenderà ogni costo ed accessorio – nessuno escluso – comunque conseguente e/o connesso, in capo all'Appaltante e/o ai terzi, a tali omissioni e/o comportamenti (*ad es.*: ammontare della sanzione, spese dell'Appaltante di impugnazione dei provvedimenti amministrativi anche in sede giurisdizionale, spese di difesa, anche in sede penale, del personale e/o degli amministratori e/o delle figure istituzionali e/o dirigenziali dell'Appaltante e di esso medesimo, spese di perizia di parte e d'ufficio, spese analitiche...) oltre in ogni caso ad una penale (ai sensi dell'art. 10 che precede) in misura equivalente alla sanzione pecuniaria impartita, per responsabilità dell'Appaltatore, all'Appaltante, e ciò a indennizzo del danno



all'immagine e del pregiudizio subito dalla CAAT ScpA, fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Appaltante al ristoro dell'eventuale maggior danno.

- 12.4 In tali ipotesi l'Appaltante potrà domandare all'Appaltatore il pagamento della sanzione, delle spese e della penalità. L'Appaltatore ne verserà l'ammontare entro l'essenziale termine di otto giorni lavorativi dalla richiesta, facoltizzando in difetto l'Appaltante a procedere alla relativa richiesta presso il fideiussore e/o alla compensazione diretta debito/credito ai sensi dell'art. 4.7.
- 12.5 A quanto precede s'associa comunque l'obbligo dell'Appaltatore di tenere indenne e manlevare in ogni sede l'Appaltante per le contestazioni autoritative e/o di terzi indotte da omissioni o comportamenti riconducibili all'Aggiudicatario.

Art. 13 – **PERMANENZA DEGLI EFFETTI E RISERVA DI PAGAMENTO**

- 13.1 Al termine, per qualsiasi ragione o motivo, dell'appalto è facoltà dell'Appaltante di trattenere in via cautelativa un importo, sui pagamenti dovuti a saldo o comunque all'Appaltatore, che l'Appaltante ritenga idoneo – ed in ogni caso non inferiore a una mensilità del corrispettivo contrattuale – a fronte dell'eventuale responsabilità solidale del committente sia dedotta nell'anno successivo ai sensi dell'art. 29 comma II D. Lgs. 276/03.
- 13.2 Le clausole degli accordi contrattuali che per loro natura od espressa previsione esplichino conseguenze anche dopo la cessazione del contratto (penali, obbligo di riservatezza *etc.*) continueranno a produrre i propri effetti a prescindere dall'avvenuta cessazione del rapporto permanendo i relativi obblighi – siccome qui assunti e finché essi non siano compiutamente assolti – in capo alle parti.

Art. 14 – **TERMINI E COMMINATORIE**

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel *capitolato speciale d'appalto* opereranno di pieno diritto, senza obbligo per l'ente Appaltante, e con correlativa rinuncia dell'Aggiudicatario, alla costituzione in mora dell'Appaltatore.

Art. 15 – **RISERVATEZZA**

- 15.1 Fermo restando l'uso lecito che, a mente del contratto e dei relativi allegati, potrà



farne per le attività dedotte, l'Appaltatore assume l'obbligo generale – che egli si cura di esigere dai propri collaboratori, delegati, *etc.* – di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le relative apparecchiature di elaborazione, di cui venga comunque in possesso / a conoscenza, anche per il tramite di collaboratori a qualsiasi titolo, nel corso del contratto. Detto obbligo ricomprende il divieto di divulgare tali informazioni in qualsiasi modo e forma e di farne in ogni caso uso per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

- 15.2 L'obbligo che precede s'estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, fatti salvi i dati e le informazioni che incolpevolmente e per opera di terzi, siano o divengano di pubblico dominio.
- 15.3 L'Aggiudicatario sarà in ogni sede ritenuto responsabile dell'osservanza degli obblighi che precedono anche in capo a propri dipendenti, consulenti e collaboratori e s'impegna formalmente a imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che direttamente e/o indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate.
- 15.4 Detto generale obbligo di riservatezza permarrà a carico dell'Aggiudicatario e, sotto la responsabilità di quest'ultimo, a carico dei soggetti che per lui abbiano comunque operato ai fini del presente contratto per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione.
- 15.5 In caso di inosservanza, anche parziale di siffatti obblighi, l'Appaltante si fa fin d'ora lecito di risolvere per ciò solo il contratto *ex art.* 1456 c.c..
- 15.6 Fermo restando quanto precede, l'Appaltante potrà citare i termini essenziali del presente contratto per proprie necessità.
- 15.7 L'Appaltatore s'impegna a rispettare e a far rispettare a tutti i soggetti di cui al precedente art. 5.1 quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i..



Art.16 – FORO CONVENZIONALE ESCLUSIVO – GIUDICE COMPETENTE

Qualsiasi controversia derivante o comunque connessa, anche accessoria o di garanzia, alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Giudice civile del Foro di Torino.

Art. 17 – ONERI FISCALI, SPESE D'AGGIUDICAZIONE E CONTRATTUALI

Restano a carico dell'Aggiudicatario, oltre a tutti gli oneri – nessuno escluso – di gara e per l'aggiudicazione dell'appalto, gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle sole poste eventualmente a carico dell'Appaltante per legge. L'Appaltatore provvederà ad anticiparne direttamente o a rifonderne l'ammontare all'Appaltante entro il termine di otto giorni lavorativi dalla richiesta, potendo in difetto l'Appaltante procedere senz'altro in via di compensazione debito/credito.

Art. 18 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Al presente contratto si applicano, oltre alle disposizioni speciali previste nel presente contratto e nei rispettivi allegati, le norme di legge e in particolare, non esaustivamente:

- norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- codice civile e altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- disposizioni e provvedimenti delle Autorità sanitarie e d'igiene;
- normativa specifica in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Art. 19 – OTTEMPERANZA AL D. LGS. 231/01

19.1 L'Appaltatore s'obbliga al pieno rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 231/01 e ad adeguarsi pienamente al codice etico e alle altre prescrizioni interne siano adottate dall'Appaltante ai sensi di tale norma.



- 19.2 L'Aggiudicatario espressamente dichiara che non v'è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; di non aver corrisposto né promesso ad alcuno, anche per interposta persona fisica o giuridica, denaro o altra utilità a titolo d'intermediazione o simili e comunque volte ad agevolare la conclusione del contratto; s'obbliga a non versare, ad alcun titolo, somme e/o ad elargire altre utilità comunque volte a rendere meno onerosa per sé l'esecuzione del contratto.
- 19.3 In qualsiasi ipotesi risulti accertata la non veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 19.2, che l'Appaltatore assume senza riserve come proprie con la firma del presente atto, l'Appaltante potrà per ciò solo risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. con diritto al pieno risarcimento di ogni danno.

Art. 20 – **CLAUSOLE DI CHIUSURA**

- 20.1 Il presente contratto e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente in ogni sua parte e nell'insieme. Qualunque modifica al presente atto non avrà alcun valore e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'invalidità o inefficacia di una o più tra le clausole (o di parti d'esse) che costituiscono il presente contratto non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.
- 20.2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta da parte dell'Appaltante di adempimento del contratto non costituirà in nessun caso, salvo che essa sia espressa, rinuncia ai diritti ad esso spettanti, con riserva di farli comunque valere in seguito nell'esclusivo limite dei termini di prescrizione *ex lege*.
- 20.3 Con il presente contratto, l'offerta economica e il progetto di servizio e i rispettivi allegati anche se non materialmente giunti al presente contratto s'intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasto, le disposizioni del presente atto prevarranno su quelle degli



atti di sua esecuzione, salva espressa volontà derogativa manifestata dalle parti per iscritto.

I sottoscriventi dichiarano di aver preso puntuale e piena conoscenza dell'integrale contenuto del presente contratto, degli allegati e dei documenti a cui è comunque fatto ivi riferimento.

Grugliasco,

L'Appaltante

L'Appaltatore

Le parti dichiarano espressamente in particolare di aver puntualmente pattuito e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le condizioni e i patti contenuti nelle clausole e nelle condizioni – del contratto e dei suoi allegati – di seguito specificati:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:

art. 3: obbligazioni specifiche dell'Aggiudicatario;

art. 4: riserva in favore dell'Appaltante della facoltà di modificare le modalità d'ammissione al Centro di mezzi e/o persone e relative caratteristiche – obbligo dell'Appaltatore di adeguarvisi e rinuncia a ogni opposizione;

art. 4: riserva in favore dell'Appaltante della facoltà di bloccare o revocare le tessere d'accesso al Centro di mezzi e/o persone – conseguenze in capo all'Appaltatore;

art. 4: obbligo dell'Appaltatore di previamente comunicare gli estremi dei mezzi e il nominativo del personale e, in specie, del Responsabile tecnico e del suo sostituto. Conseguenze e penalità;

art. 4: obbligo dell'Appaltatore di mantenere costantemente apprestati presso il Centro scorte e sostituzioni di personale, mezzi e materiali per assicurare l'assoluta continuità delle prestazioni contrattuali;

art. 4: obbligo del Responsabile tecnico di rendere le segnalazioni sempre in contraddittorio con gli uffici del CAAT;

art. 4: assunzione in capo all'Appaltante delle prestazioni descritte negli atti di gara e contrattuali, con ogni allegato, quali standard minimi del servizio;

art. 5: facoltà generale di controllo dell'Appaltante e assenza di responsabilità/accettazione in capo a questi;

art. 5: riserva in favore dell'Appaltante della facoltà di modificare il software e il contenuto delle schede di dettaglio;

art. 5: ritardo od omissione di plurimi reports – conseguenze e penalità, clausola risolutiva espressa;

art. 5: termini essenziali per l'invio delle singole schede di dettaglio (report quotidiano) – ipotesi d'omissione e relative penalità;

art. 5: termini essenziali per l'invio del report mensile – ipotesi d'omissione e relative penalità;

art. 5: riserva in favore dell'Appaltante della facoltà di modificare il software e il contenuto delle schede di dettaglio;

art. 5: conseguenze in capo all'Aggiudicatario nell'ipotesi di omissione o imperfetta tenuta dei documenti sulla gestione dei rifiuti ad esso delegati e, in specie, del report periodico sulla movimentazione dei rifiuti speciali e/o di quello annuale – penalità;

art. 5: generale obbligo d'informazione dell'Aggiudicatario in favore dell'Appaltante – termine essenziale e penalità;

art. 7: obblighi dell'Appaltatore in tema di personale e collaboratori presso CAAT. Rispetto del D.U.V.R.I. e degli obblighi di comportamento previsti, in specie in ordine all'astensione dall'accettare regali entro il CAAT. Obbligo di assoggettarsi ai controlli interni. Conseguenze e penalità;

art. 8: clausole penali, fatto salvo il maggior danno, la cumulabilità delle stesse dove prevista e l'eventuale risoluzione del contratto;

art. 9: ipotesi di irreperibilità dell'Appaltatore e conseguenze – penalità;



art. 15: obbligo dell'Aggiudicatario di fornire e costantemente assicurare la presenza dei contenitori previsti dal progetto di gestione del servizio ossia in seguito implementati in ragione di scelte condivise con l'Appaltante e/o esigenze degli utenti – penalità;

art. 15: facoltà dell'Appaltante di provocare la modifica della posizione dei contenitori in ragione di esigenze logistiche proprie o degli utenti. Planimetria e termini per la modifica/comunicazione della medesima;

art. 15: obbligo dell'Appaltatore di verificare quotidianamente il corretto posizionamento e, se del caso, curarne il riposizionamento dei contenitori;

art. 15: obbligo dell'Appaltatore di adeguarsi al modificarsi delle esigenze degli utenti o dell'Appaltante in ordine a numero/posizionamento e/o esigenze manutentive o di sostituzione dei contenitori. Termini essenziali e penalità;

art. 16: svuotamento dei contenitori: modalità, frequenza minima e penalità;

art. 17: lavaggio e igienizzazione dei contenitori: modalità, frequenza minima, obbligo di preavviso e di trasmissione annuale dei report analitici sulle acque di lavaggio – penalità;

art. 18: modalità di gestione dell'isola ecologica – report depositi temporanei, preavviso per la movimentazione rifiuti dai depositi temporanei. Penalità e altre conseguenze in capo all'Appaltatore;

art. 19: modalità di gestione delle aree cassettable;

art. 20: modalità e frequenze raccolta rifiuti dispersi - penalità;

art. 22: modalità di pesatura dei rifiuti e obbligo di entrare nel Centro con veicoli scarichi. Conseguenze, penalità e clausola risolutiva espressa;

art. 23: trasporto e conferimento dei rifiuti. Frequenze, modalità e penali;

art. 23: uso di stabilimenti/impianti non autorizzati per lo smaltimento/il recupero dei rifiuti. Conseguenze, penali e clausola risolutiva espressa;

art. 24: smaltimento acque di lavaggio. Modalità e conseguenze per uso di stabilimenti/impianti non autorizzati. Penalità e clausola risolutiva espressa;

art. 27: spazzamento, modalità, frequenze minime, termini essenziali e penalità;

art. 32: note tecniche per il servizio di pulizia dei servizi igienici a uso pubblico presso CAAT. Modalità, frequenze, termini e conseguenze – penalità;

art. 33: note tecniche per il servizio di disotturazione mediante canal jet. Modalità, frequenze e conseguenze – penalità;

art. 34: finalità e funzione delle schede tecniche;

CONTRATTO D'APPALTO:

PREMESSA: caratteristiche del Centro Agroalimentare di Torino;

art. 1.3: presupposto essenziale del contratto;

art. 1.4: continuità essenziale delle prestazioni – clausola risolutiva espressa;

art. 1.5: facoltà di controllo e di direttiva dell'Appaltante;

art. 1.6: facoltà dell'Appaltante di disporre modifiche sulle modalità d'esecuzione dei servizi contrattuali;

art. 2.3: obbligo di sgombero dell'Aggiudicatario nell'ipotesi di risoluzione del contratto. Conseguenze e penalità;

art. 3.2: modalità di pagamento – facoltà di sospensione, di mancato pagamento e di compensazione dell'Appaltante;

art. 3.3: obblighi in capo all'Appaltatore di cui alla L. 136/10 – clausola risolutiva espressa;

art. 3.4: continuità essenziale delle prestazioni e rinunce dell'Appaltatore in caso di ritardo dell'Appaltante;

art. 3.8: rinuncia dell'Appaltatore ad ulteriori richieste economiche lungo l'intera durata del contratto e a corrispettivi/indennizzi per addizioni e/o migliorie – Obbligo di messa in pristino su richiesta di CAAT;

art. 3.9: rinuncia anche per oneri addizionali rinvenienti da deficienze di dati, elementi descrittivi e/o istruzioni, inesattezza di dati, discordanze grafiche etc.;

art. 3.10: rinuncia a ulteriori pretese economiche anche per maggiori costi derivanti da necessità d'adeguarsi a norme e prescrizioni anche di futura emanazione;

art. 3.14: rinuncia dell'Appaltatore a pretese anche a fronte di risultati migliorativi rispetto ai termini di gara e/o al contenuto dell'offerta;

art. 3.15: rinuncia dell'Appaltatore a pretese per attività addizionali svolte nell'assenza di autonomi accordi preventivi con l'Appaltante;

art. 4.3: obbligo dell'Appaltatore di consegna all'Appaltante di copia delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi – termine essenziale;

art. 4.4: estensione della facoltà d'uso della cauzione in favore dell'Appaltante;

art. 4.5: obblighi di ripristino della garanzia presso l'Appaltatore – termine essenziale e clausola risolutiva espressa;

art. 4.7: facoltà dell'Appaltante di procedere a compensazione, in via addizionale o alternativa rispetto all'uso



- della cauzione;
- art. 5.4: estensione delle garanzie assicurative imposte all'Appaltatore;
- art. 5.5: clausole delle coperture assicurative e deroga agli artt. 1892 e 1893 c.c.;
- art. 5.6: obbligo dell'Appaltatore di provare la permanenza delle garanzie assicurative. Clausola risolutiva espressa;
- art. 5.7: obbligo dell'Appaltatore di mantenere vigenti le coperture assicurative. Clausola risolutiva espressa;
- art. 5.8: clausole risolutive espresse in tema d'assicurazioni;
- art. 5.9: obblighi dell'Appaltatore in ipotesi di danneggiamento di beni e/o strutture di proprietà dell'Appaltante. Termine essenziale, clausola risolutiva espressa e obbligo di rimborso anche tramite compensazione;
- art. 6.1: divieto di cessione del contratto;
- art. 6.2: divieto di cessione dei crediti rinvenienti dal contratto;
- art. 6.3: conseguenze in caso di violazione delle norme sul divieto di cessione del contratto e dei crediti da esso rinvenienti. Clausola risolutiva espressa;
- art. 7.1 e 7.2: ipotesi generali di recesso dell'Appaltante dal contratto;
- art. 7.3: ipotesi di recesso dell'Appaltante per giusta causa, mutamenti di carattere organizzativo e reiterati inadempimenti anche non gravi;
- art. 7.4: modalità d'esercizio del recesso ad opera dell'Appaltante e rinunce dell'Appaltatore ad avanzare pretese, anche in deroga all'art. 1671 c.c.;
- art. 7.6: clausola risolutiva espressa nell'ipotesi si verificano talune circostanze in capo all'Aggiudicatario;
- art. 8.1: ipotesi aggiuntive di clausole risolutive espresse;
- art. 8.2: diritti dell'Appaltante nel caso di risoluzione automatica del contratto. Diritto di ritenere la cauzione o di esigere pari importo a titolo di penale;
- art. 8.3: facoltà dell'Appaltante di ridurre la misura della penale. Obbligo dell'Appaltatore di versarla nella misura ridotta stabilita dall'Appaltante;
- art. 10.2: termine di decadenza per le controdeduzioni dell'Aggiudicatario rispetto alle contestazioni dell'Appaltante comportanti l'applicazione di penalità;
- art. 10.3: riconoscimento di debito dell'Appaltatore rispetto alle penali contrattuali;
- art. 10.4: facoltà di compensazione dell'Appaltante per il pagamento delle penali e designazione del fideiussore;
- art. 10.5 e 10.6: applicazione delle penalità e permanenza degli altri obblighi in capo all'Appaltatore;
- art. 10.9: facoltà dell'Appaltante di ridurre l'ammontare delle penali contrattuali e corrispettivo riconoscimento di debito e obbligo di pagamento dell'Appaltatore;
- art. 11.4: forma e prova del ricevimento delle comunicazioni dall'Appaltatore all'Appaltante – termine perentorio;
- art. 12.1: obbligo dell'Appaltatore di tenere indenne l'Appaltante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole per sanzioni ad opera degli Enti preposti;
- art. 12.2 e 12.3: estensione dell'obbligo di manleva dell'Appaltante – assunzione diretta o comunque obbligo rimborso di ogni onere e penalità aggiuntiva;
- art. 12.4: penale aggiuntiva a carico dell'Appaltatore in caso di comminatoria di sanzioni da parte degli Enti preposti. Obbligo di pagamento da parte dell'Appaltatore e facoltà di compensazione dell'Appaltante;
- art. 13.1: facoltà dell'Appaltante di trattenere un importo in via cautelativa al termine del contratto a fronte della responsabilità potenziale ex art. 29 comma II D. Lgs. 276/03;
- art. 14: rinuncia alla messa in mora;
- art. 15.1: generale obbligo di riservatezza, anche per tramite di collaboratori o delegati, dell'Appaltante;
- art. 15.2 e 15.3: estensione degli obblighi di riservatezza;
- art. 15.5: durata dell'obbligo di riservatezza al cessare del contratto;
- art. 15.6: clausola risolutiva espressa per violazione dell'obbligo di riservatezza;
- art. 16: foro convenzionale esclusivo e giudice competente;
- art. 17: carico all'Appaltante degli oneri fiscali, delle spese di aggiudicazione e contrattuali – termine essenziale di rimborso;
- art. 19.3: non veridicità delle dichiarazioni dell'Appaltatore in tema di D. Lgs. 231/01 – clausola risolutiva espressa e diritto al ristoro del danno.
- Art. 20.3: definizione delle prestazioni contrattuali.

Grugliasco,

L'Appaltante

L'Appaltatore



C.A.A.T. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO